

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

***I compensi sportivi nel modello redditi e nel modello 730***di **Giorgia Gennaro, Luca Caramaschi**

Convegno di aggiornamento

**Gestione degli errori e responsabilità del professionista**

Scopri di più

In materia di lavoro sportivo, numerose **novità sono state introdotte dal D.Lgs 120/2023**, cosiddetto Correttivo Bis, apportando diverse modifiche ai **decreti delegati di riforma dello sport**, in particolare al D.Lgs 36/2021 e al D.Lgs. 39/2021.

Tra le principali novità introdotte dal Correttivo vi è un differente **trattamento fiscale**, nonché previdenziale, a partire dallo scorso 1.7.2023, dei **compensi sportivi percepiti dal lavoratore sportivo dilettantistico**. A tal riguardo, l'[articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021](#), prevede che “*I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00*”.

Soffermandoci sotto il **profilo dell'imposizione diretta**, è opportuno suddividere in **due esercizi** il periodo di imposta 2023, in quanto i **compensi sportivi percepiti**:

- tra **l'1.1.2023 ed il 30.6.2023**, costituiscono **redditi diversi** e applicano la disciplina fiscale previgente;

***Disciplina fiscale previgente***

- fino ad euro 10.000: compensi esenti Irpef;
- da euro 10.001 ad euro 30.658,28: opera una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 23% maggiorata delle addizionali regionali e comunali;
- oltre euro 30.658,28: opera una ritenuta a titolo di acconto con aliquota del 23% maggiorata dalle addizionali regionali e comunali, la cui tassazione avverrà in sede di dichiarazione dei redditi come reddito diverso.



- tra **l'1.7.2023 ed il 31.12.2023**, costituiscono **redditi di lavoro autonomo**, dipendente o assimilati e applicano la **disciplina fiscale attuale**.